



# COMUNE DI PISCINAS

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 DEL 19.11.2014

**OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2014/2015/2016 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE - ART.33 D. LGS.165/01.**

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 18.40 nella solita sala delle riunioni, si è riunita la Giunta Municipale, debitamente convocata nei modi e termini di legge.

Sono presenti i Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
COGOTTI	MARIANO	SINDACO	SI	
TRASTUS	GIAN LUCA	ASSESSORE	SI	
FADDA	GIUSEPPE	ASSESSORE		SI
ATZEI	ELEONORA	ASSESSORE	SI	
ATZORI	MAURIZIO	ASSESSORE		SI

Presiede l'adunanza il Sindaco, Sig. Mariano Cogotti;  
Assiste il Segretario Comunale titolare, Dr.ssa Serena Copersino;

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento indicato in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione del Servizio Amministrativo n. 50 del 19.11.2014 avente il medesimo oggetto della presente Deliberazione: "PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2014/2015/2016 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE - ART.33 D. LGS.165/01";

ACCERTATO che la stessa proposta è regolarmente corredata del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art.49, c. 1, del D. Lgs.267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e dall'attestato di conformità rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.97, c. 2, del D. Lgs.267/2000;

RITENUTO di poter far propria la proposta, così come formulata dall'ufficio interessato;  
All'unanimità,

### DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: "PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2014/2015/2016 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE - ART.33 D. LGS.165/01".

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse nella proposta al presente atto alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nuova **programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2014-2016** che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI CONFERMARE, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente, così come risulta dalla Deliberazione di G.C. n.22 del 20.03.2001;

DI DARE ATTO che:

la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con i vincoli posti dall'art. 43 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, secondo periodo;

DI DARE ATTO infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse ulteriori situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione verrà trasmessa ai soggetti sindacali, di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, ai sensi dell'art. 7 del medesimo C.C.N.L.

DI DEMANDARE al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Mariano Cogotti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Serena Copersino

---

La presente Deliberazione viene pubblicata, con Prot.3110 del 25.11.2014, all'Albo Pretorio del Comune dal 25.11.2014 al 09.12.2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs.267/2000 ed è contestualmente trasmessa:

ai Capigruppo Consiliari con medesima nota;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Serena Copersino



# COMUNE DI PISCINAS

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

REG. GEN. N. 50  
DEL 19.11.2014

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

### SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA N. 24  
DEL 19.11.2014

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2014/2015/2016 E RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE - ART.33 D. LGS.165/01.

### IL SINDACO

ACCERTATA la competenza della G.M. in materia, ai sensi dell'art.48, comma 2, del D. Lgs.267/2000;

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs.267/2000 e dal D. Lgs.165/01, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

PREMESSO inoltre che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 17.04.2014 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 20.03.2001, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica dell'ente ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 29/93.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 07.12.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2008/2010 ed il relativo piano occupazionale;

VISTI in particolare:

– l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

*1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);*

– l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

*1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle*

eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

– l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

– l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

RICHIAMATO inoltre l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;

tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

ATTESO che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali, dopo l'entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014, prevede:

- limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);
- limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità;

VISTO l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

- a) limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
- b) limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

CHIARITO che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e fermo restando quanto infra previsto, è da ritenersi comunque salvo il ricorso all'utilizzo del lavoro flessibile, disciplinato dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 per fronteggiare eventuali esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso del triennio di riferimento;

RICHIAMATA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2008/2010 ed il piano occupazionale approvati con propria deliberazione n. 43 in data 07.12.2007 esecutiva ai sensi di legge, e le argomentazioni ivi contenute;

EVIDENZIATO in particolare che, per quanto riguarda gli enti locali non soggetti a patto, lo spostamento del parametro temporale di riferimento su cui computare il limite di spesa dall'anno 2004 all'anno 2008, comporta una rideterminazione del limite di spesa da € 388.801,00 ad € 354.485,36;

PRESO ATTO che, sulla base delle scelte già assunte in attuazione della citata programmazione triennale del fabbisogno di personale ed a seguito del venir meno della contribuzione regionale per esaurimento del periodo di copertura finanziaria, le spese di personale dell'anno 2014:

- non sono coerenti con il nuovo limite di spesa, presentando uno scostamento di € 15.243,87;

DATO ATTO che, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente, dell'esiguo numero di dipendenti, nonché dell'avvenuto consolidamento di situazioni giuridiche conseguenti a scelte adottate in vigore di un diverso regime di contenimento della spesa, non è possibile ridurre la spesa di personale;

VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2014 del 28/04/2014 ad oggetto *“Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento”*;

EVIDENZIATO che la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 22.04.2008 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto alla stabilizzazione occupativa di n. 02 lavoratori socialmente utili (LSU) mediante assunzione a tempo indeterminato e parziale orizzontale all'80% ai sensi dell'art. 43 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 *“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”* il quale prevede che *“Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza”*.

RAVVISATA la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2014-2016, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli posti dall'art. 43 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, secondo periodo, e dunque di non prevedere alcuna assunzione a tempo indeterminato nel triennio di riferimento;

ATTESO in particolare che, ai fini della ricognizione di cui all'articolo 33 del d.Lgs. n. 165/2001 con la nuova programmazione triennale del fabbisogno:  
- non sono emerse ulteriori situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

RITENUTO, per gli stessi motivi, di lasciare invariata la dotazione organica dell'ente approvata con deliberazione G.C. n. 22 in data 20.03.2001;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 25.06.2004 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2004/2006 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

SENTITO il Segretario Comunale in merito alla necessità che tutte le scelte discrezionali dell'Ente in materia di spesa del personale devono essere dirette, anche ricorrendo a diverse modalità organizzative dei servizi, a ridurre detta tipologia di spesa entro il limite di quella impegnata nel 2008 in modo da assicurare, quanto prima possibile, l'osservanza dell'art. 1, comma 562 della legge finanziaria per il 2007 nel testo attualmente vigente;

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

ACQUISITO il parere del revisore dei conti dell'Ente;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come riportati in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

## PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nuova **programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2014-2016** che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI CONFERMARE, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente, così come risulta dalla deliberazione di G.C. n.22 del 20.03.2001;

DI DARE ATTO che:

- o la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con i vincoli posti dall'art. 43 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, secondo periodo;

DI DARE ATTO infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse ulteriori situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione verrà trasmessa ai soggetti sindacali, di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, ai sensi dell'art. 7 del medesimo C.C.N.L.

DI DEMANDARE al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

DI DICHIARARE la Deliberazione alla presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

IL SINDACO  
Mariano Cogotti

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, C. 1, DEL D. LGS.267/2000

REGOLARITA' TECNICA:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr. Pietro Paderas

REGOLARITA' CONTABILE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Vilma Murgia

VISTO DI CONFORMITA' ART. 97, C. 2, DEL D. LGS.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Serena Copersino



# COMUNE di PISCINAS

## Provincia di Cagliari

PROGRAMMA TRIENNALE  
2014/2015/2016  
FABBISOGNO PERSONALE

PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2014

ALLEGATO DELIBERA G.C. N° 48 DEL 19.11.2014

**PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2014/2015/2016**

**ANNO 2014**

<b>VACANTI</b>	<b>ASSUNZIONI</b>
<b>Nessuno</b>	<b>Nessuna</b>

**ANNO 2015**

<b>CESSAZIONI</b>	<b>ASSUNZIONI</b>
<b>Nessuna</b>	<b>Nessuna</b>

**ANNO 2016**

<b>CESSAZIONI</b>	<b>ASSUNZIONI</b>
<b>Nessuna</b>	<b>Nessuna</b>

***PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2014***

**ANNO 2014**

<b>VACANTI</b>	<b>ASSUNZIONI</b>
<b>Nessuno</b>	<b>Nessuna</b>